

***"Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - Legge Regionale 12.07.07 n.16 - Disposizioni applicative."***

(Indirizzate ai: Sigg. Presidenti delle Province del Veneto; Sigg. Sindaci dei Comuni del Veneto).

1- PREMESSA

La legge regionale 12.07.07 n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" si inserisce nel quadro delle norme riguardanti l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici (DPR 503/96) e degli edifici privati (L. 13/89 e L. 104/92 e successive modifiche e integrazioni) come sviluppo e promozione del processo culturale finalizzato a creare condizioni favorevoli alla vita di relazione e ai processi di integrazione sociale delle persone disabili.

Per barriere architettoniche si intendono gli ostacoli fisici che creano disagio per la mobilità, in particolare di chi, per una qualsiasi causa, ha una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea, che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti. Si intendono come barriere anche la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e il riconoscimento dei pericoli, in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La legge non si rivolge, dunque, ad una particolare tipologia di utenti, come la dizione dell'art. 4 punto d) potrebbe indurre a ritenere, ma, al contrario, superando una obsoleta e categorizzante relazione tra barriera e disabilità, essa tende a focalizzare l'attenzione sugli orizzonti più ampi e socialmente qualificati della piena interazione Comunicativa tra tutti i cittadini.

Funzionale a tale visione appare la scelta di delegare le funzioni amministrative alle Province e ai Comuni.

Tale scelta risponde, infatti, alla precisa esigenza di riportare a livello locale un complesso di competenze operative che implicano la conoscenza diretta dei bisogni dei cittadini e degli ostacoli reali che inibiscono la vita di relazione e la predisposizione appropriata dei mezzi idonei per ricreare opportunità di piena vita sociale.

In tale logica, il Comune assume iniziative utili a fornire al cittadino interessato ogni forma di informazione circa le opportunità di accesso ai contributi e nel contempo provvede a raccordare il proprio piano di interventi su edifici e spazi pubblici con gli interventi espressi dalle iniziative progettuali dei soggetti privati.

Significativa appare, altresì, la scelta di costituire un centro di documentazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di un contesto culturale sensibile al problema di tutte le barriere (strutturali e sociali).

Le funzioni di detto centro rispondono ad una variegata tipologia di istanze (documentali, di aggiornamento, di informazione e di formazione) che sono apparse emergenti nel territorio e che possono concorrere a rendere più incisivo ed efficace l'intervento pubblico in materia.

2. ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DELL'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

L'affidamento delle competenze amministrative relative alla gestione delle risorse finanziarie regionali alle Province e ai Comuni richiede alcune indicazioni operative al fine di uniformare il rapporto tra soggetti titolari della funzione e la Regione, da un lato, e i soggetti interessati dall'altro.

Condizioni e modalità per l'assegnazione dei contributi

La legge regionale 16/2007 fissa dei limiti di contribuzione a seconda della tipologia di interventi e dei soggetti richiedenti. Condizioni e modalità sono riassunte nella tabella che segue:

Soggetti	Tipologie Interventi	Soggetto gestore del finanziamento	Contributo ammesso per opera	Cumulabilità	Struttura regionali competente
Publici (IPAB, Comuni ecc.)	Art. 11 opere finalizzate alla fruibilità di edifici e spazi pubblici	Provincia	In percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta secondo i criteri e le modalità stabilite con il piano annuale di intervento	non ammessa con altri contributi regionali concessi per interventi su stesso immobile	Direzione Lavori Pubblici
Privati	Art. 12 opere finalizzate alla fruibilità di edifici privati aperti al pubblico	Comune	Contributo $\geq 5\%$ e $\leq 50\%$ sulla spesa effettivamente sostenuta. Contributo massimo: euro 12.000,00	non ammessa con altri contributi regionali concessi per interventi su stesso immobile	Direzione Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza
Privati (disabili – art. 4, c. 1, lett. d))	Art. 13 opere finalizzate alla fruibilità di edifici privati o luoghi di lavoro	Comune	Contributo $\geq 10\%$ e $\leq 50\%$ sulla spesa effettivamente sostenuta. Contributo massimo: euro 12.000,00	ammessa sino alla completa copertura della spesa	Direzione Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza
Privati (disabili – art. 4, c. 1, lett. d))	Art. 14 acquisto e posa in opera di ausili, attrezzature e facilitatori della vita di relazione	Comune	Contributo $\geq 15\%$ e $\leq 50\%$ sulla spesa effettivamente sostenuta. Contributo massimo: euro 20.000,00		Direzione Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza
Privati (proprietari di spazi ed edifici aperti al pubblico –	Art. 14 acquisto e posa in opera di ausili, attrezzature e facilitatori della vita di relazione	Comune	Contributo $\geq 15\%$ e $\leq 50\%$ sulla spesa effettivamente sostenuta. Contributo massimo: euro 20.000,00		Direzione Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza
Publici	Art. 14 acquisto e posa in opera di ausili, attrezzature e facilitatori della vita di relazione	Provincia	Contributo $\geq 15\%$ e $\leq 50\%$ sulla spesa effettivamente sostenuta. Contributo massimo: euro 20.000,00		Direzione Lavori Pubblici
Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale	Art. 15 adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale per accesso e uso di persone con disabilità	Provincia	Contributo $\geq 15\%$ e $\leq 30\%$ della spesa effettivamente sostenuta		Direzione Lavori Pubblici
Privati (disabili – art. 4, c. 1, lett. d))	Art. 16 adattamento di mezzi di locomozione	Comune	Contributo $\geq 10\%$ e $\leq 50\%$ sulla spesa effettivamente sostenuta. Contributo massimo: euro 12.000,00	ammessa sino alla completa copertura della spesa	Direzione Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza

3 - ADEMPIMENTI DELLE PROVINCE

A) Ricevimento delle domanda da parte dei soggetti pubblici

Le Province ricevono, nei termini fissati dalla legge all'art. 20, le istanze di contributo prodotte, utilizzando il fac-simile di domanda di cui all'allegato **Provincia 1**, da soggetti pubblici (Comuni, IPAB, Aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale, ecc...) che intendono accedere ai contributi di cui agli art. 11, 14 e 15.

Art. 11 (Edifici e spazi pubblici)

L'intervento finanziario della Regione è destinato alla realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- attestazione del titolo di possesso o della disponibilità per almeno 10 anni dell'immobile interessato all'intervento;
- ubicazione dell'immobile oggetto di intervento e specificazione delle funzioni cui è adibito;
- dichiarazione di non aver ottenuto altri finanziamenti regionali per il medesimo intervento;
- dichiarazione di non aver ottenuto, nell'anno in corso, altri finanziamenti regionali riferiti allo stesso immobile;
- dichiarazione di avere (o di non aver) inoltrato domanda per lo stesso immobile in riferimento ad altri benefici o leggi regionali, che dovranno essere specificati;
- dichiarazione che gli interventi oggetto della richiesta non sono già stati eseguiti e non sono in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda alla Provincia competente per territorio;
- progetto sviluppato a livello almeno preliminare ai sensi dell' art. 18 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- calcolo sommario della spesa, ai sensi dell'art. 23 del DPR 554/99, e successive modifiche ed integrazioni, riferito alle voci oggetto di richiesta di contributo;
- dichiarazione di impegno a garantire la quota parte della spesa non coperta da contributo regionale;
- dichiarazione di essere in regola con quanto disposto dall'art. 9 della LR 16/07 (per i Comuni)

Art. 14 (facilitatori della vita di relazione)

L'intervento finanziario della Regione è destinato all'acquisto e posa in opera di suppellettili, attrezzature e arredi che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Rientrano in questo articolo anche gli interventi relativi all'installazione di ausili mobili, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili, per i quali è prevista la mera installazione senza l'esecuzione di particolari lavori edilizi. Sono ammissibili a contributo anche i relativi oneri accessori di installazione.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- attestazione del titolo di possesso o della disponibilità per almeno 10 anni dell'immobile interessato all'intervento, ubicazione dell'immobile interessato alla posa in opera e specificazione delle funzioni cui è adibito;

- descrizione dei facilitatori della vita di relazione da acquistare e porre in opera e relativi schemi grafici e preventivo di spesa;
- dichiarazione che i facilitatori della vita di relazione non sono stati acquistati ed installati al momento della presentazione della domanda alla Provincia competente per territorio;

Art. 15 (accessibilità ai servizi di trasporto)

L'intervento finanziario della Regione è destinato all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- progetto sviluppato a livello almeno preliminare ai sensi dell' art. 18 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni o documentazione illustrativa dell'intervento;
- calcolo sommario della spesa, ai sensi dell'art. 23 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, riferito alle voci oggetto di richiesta di contributo;
- dichiarazione che gli interventi non sono già stati eseguiti e non sono in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda alla Provincia competente per territorio;
- dichiarazione di essere titolare di contratto di servizio ai sensi della LR 30/10/1998 n. 25.

B) Istruttoria delle Province

L'ufficio competente della amministrazione provinciale incaricato della istruttoria delle domande esamina le singole istanze in ordine ai seguenti aspetti:

- l'ammissibilità: è un giudizio fondato sulla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda, di rispondenza della stessa ai fini della legge, e di coerenza con le scelte espresse nel piano annuale di cui all'art. 17 della legge regionale 16/07.
- definizione dei costi: sono ammissibili a contributo le spese previste dall'art. 51 della LR 27/03 relative all'effettuazione di opere direttamente finalizzate alla eliminazione di barriere ovvero all'acquisto ed all'installazione dei facilitatori, salvo diverse indicazioni stabilite nel piano annuale di interventi di cui all'art. 17 della LR 16/07. I costi relativi all'IVA saranno considerati ammissibili qualora la stessa costituisca costo effettivo per l'Ente.

E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'Ente istante chiarimenti e integrazioni.

A conclusione del processo istruttorio viene definito, sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, il fabbisogno provinciale risultante dalla somma dei fabbisogni delle singole domande presentate alla Provincia, cui possono essere sommati i fabbisogni relativi a iniziative progettuali riguardanti ambiti di competenza provinciale.

Il fabbisogno provinciale, da inoltrare alla Regione entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande alla Provincia, viene articolato secondo le tipologie di intervento, come evidenziate nella precedente tabella, evidenziando i costi nel prospetto di cui all'allegato **Provincia 2**.

Entro i successivi 45 giorni dalla scadenza per la trasmissione, da parte delle Province, del fabbisogno provinciale, la Giunta Regionale trasferisce alle Province i fondi disponibili, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'art. 17.

Le province provvedono all'erogazione dei fondi trasferiti dalla Regione secondo le procedure e i criteri stabiliti dall'art. 23 della legge 16/07.

L'erogazione dei contributi viene disposta ai beneficiari finali a saldo dopo l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni su presentazione di apposita richiesta contenente la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori o collaudo ove richiesto (solo per lavori di cui agli artt. 11 e 15);
- copia della delibera/determina di approvazione della contabilità finale e del suddetto certificato di regolare esecuzione o collaudo (solo per lavori di cui agli artt. 11 e 15);
- copia della fattura e del provvedimento comunale di liquidazione della medesima.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere o per l'acquisto e posa in opera dei facilitatori della vita di relazione risulti inferiore a quella ritenuta ammissibile a contributo sulla quale è stata calcolata l'entità del contributo, lo stesso dovrà essere ridotto in proporzione tenendo conto della minor spesa; qualora invece la spesa effettiva risulti superiore a quella ammissibile, non potrà darsi luogo ad una erogazione superiore al contributo assegnato.

La Provincia può concedere anticipazioni, nella misura del 50% del contributo spettante previa acquisizione di apposita polizza fidejussoria di pari importo nonché della dichiarazione del Direttore Lavori di effettivo inizio dei lavori ovvero, per i facilitatori, del provvedimento che ne dispone l'acquisto.

Il rendiconto dei contributi erogati, di cui all'art. 23 c. 7 della LR 16/07, va predisposto dalla Provincia utilizzando il prospetto di cui all'allegato **Provincia 3** e va inoltrato alla Regione entro un anno dalla data del mandato che ha disposto il trasferimento dei relativi fondi.

I Comuni dovranno pertanto rendicontare alle Province le spese sostenute in tempo utile per consentire il rispetto del termine sopra indicato, secondo le disposizioni impartite, allo scopo, da ciascuna Provincia.

Le Province potranno concedere, su richiesta adeguatamente motivata da parte dei Comuni che ne daranno comunicazione alla Regione, eventuali proroghe del termine di rendicontazione, tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, della LR 27/03, il termine ultimo per la presentazione alla Regione del rendiconto dei contributi erogati dalla Provincia è di 5 anni, a partire dalla data del provvedimento regionale che ha disposto l'impegno di spesa. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 7, della LR 16/07, le Province provvederanno a trasmettere alla Regione, con cadenza annuale a partire dalla data del mandato che ha disposto il trasferimento dei fondi, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sui tempi previsti per la loro conclusione.

4 - ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I Comuni ricevono le istanze di contributo, in bollo, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 16 della LR 16/07, utilizzando il fac-simile Allegato **Comune 1** alla presente disposizione, espresse da:

- (Art. 12) soggetti privati proprietari o locatari di edifici e spazi privati aperti al pubblico;
- (Art. 13) persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile, che risultino proprietari, usufruttuari o locatari di case di civile abitazione e di edifici di edilizia residenziale agevolata;
- (Art. 13) titolari di imprese per l'adeguamento del posto di lavoro;
- (Art. 14) enti e soggetti privati per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione;
- (Art. 16) soggetti privati per l'adattamenti dei mezzi di locomozione.

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui ai suddetti articoli si precisa che, per persona con disabilità, si intende la persona con disabilità motorie oppure derivata da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, sordità, cecità, ecc.), che non sia in grado di raggiungere e fruire in autonomia della propria abitazione, del luogo di lavoro e degli spazi privati aperti al pubblico.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Sono escluse pertanto le domande presentate per opere già realizzate o in corso di realizzazione o per ausili/attrezzature/facilitatori della vita di relazione già acquistati. I Comuni che accolgono le domande di contributo accertano che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, o ad ausili/attrezzature/facilitatori della vita di relazione già acquistati, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione dell'istanza. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

Per quanto riguarda tutte le domande presentate dagli utenti che non sono state finanziate in quanto, nell'anno di presentazione della domanda, il programma regionale non ne prevedeva i contributi, sarà cura dei Comuni inserire tali domande nel primo anno utile di finanziamento.

In analogia a quanto disposto per la Legge 13/89, per un insieme di opere funzionalmente connesse deve essere presentata una sola domanda per interventi rientranti negli articoli suddetti. Nel caso in cui all'interno dello stesso immobile vi sia una pluralità di barriere che ne ostacolano la fruibilità, il richiedente dovrà presentare una domanda per ciascuna di esse.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 13 e 14, devono riguardare l'immobile nel quale la persona con disabilità ha abituale e stabile dimora (residenza o domicilio) oppure riguardare il posto di lavoro occupato in modo stabile da persona con disabilità, e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità.

E' ammesso il contributo limitatamente ad una sola casa oltre a quella di dimora effettiva, e comunque adibita a utilizzo personale. Le domande devono sempre essere presentate esclusivamente dalla persona con disabilità o da coloro i quali l'abbiano in carico o la rappresentino secondo le norme del codice civile.

Nel caso di più persone con disabilità che abitano nello stesso condominio la domanda, per uno stesso intervento, può essere formulata da uno o più di essi (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I° del codice civile).

Gli interventi edilizi finanziabili ai sensi degli art. 12 e 13 della LR 16/07 sono limitati a garantire la fruibilità degli edifici ad uso residenziale già esistenti alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può coincidere con la persona con disabilità presentatrice della domanda qualora essa stessa provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto, che deve sottoscrivere la domanda per conferma e adesione: fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico la persona con disabilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede la persona stessa. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore. In questo caso le fatture devono essere intestate a chi sostiene la spesa.

La domanda, in relazione agli articoli della legge 16/07 per cui richiede il contributo, deve contenere i seguenti elementi:

Art. 12 (edifici e spazi privati aperti al pubblico)

- indicazioni funzionali dell'edificio o dello spazio su cui sono previsti interventi;
- indicazione analitica delle opere strutturali, interne ed esterne, da eseguire (es. opere murarie, adeguamento degli spazi interni, ecc.), con la specificazione di atto di notorietà;
- dichiarazione di avere (o di non avere) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altri benefici o leggi regionali, che dovranno essere specificati;
- preventivo di spesa comprensivo delle spese funzionalmente connesse per la realizzazione delle opere;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:
 - l'ubicazione dell'immobile/spazio su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, via o piazza e numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di locale che occupi una porzione dell'immobile;
 - gli ostacoli alla mobilità e alla fruibilità esistenti;
 - gli interventi da eseguire per garantire la fruibilità degli edifici e degli spazi privati aperti al pubblico;
 - dichiarazione che gli interventi per garantire la fruibilità degli edifici e degli spazi privati aperti al pubblico non sono eseguiti e non sono in corso di esecuzione.

Art. 13 (edifici privati – case di civile abitazione)

- certificato medico, in carta semplice, che attesti la disabilità dell'interessato, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà all'accessibilità e alla mobilità ne discendano, oppure, qualora esso si trovi nella condizione di persona disabile riconosciuta invalida totale, con difficoltà di deambulazione, copia della relativa certificazione della Azienda U.S.L.;
- indicazione analitica delle opere strutturali, interne ed esterne, da eseguire (es.: opere murarie, adeguamento degli spazi interni, ecc.) , con la specificazione del preventivo costo relativo;
- dichiarazione di avere (o di non avere) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altri benefici o leggi regionali, che dovranno essere specificati;
- preventivo di spesa comprensivo delle spese funzionalmente connesse per la realizzazione delle opere;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:
 - l'ubicazione dell'immobile su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, via o piazza e numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile;
 - gli ostacoli alla mobilità e alla fruibilità esistenti;
 - gli interventi da eseguire per garantire la fruibilità dell'abitazione privata;
 - dichiarazione che gli interventi per garantire la fruibilità dell'abitazione privata non sono eseguiti e non sono in corso di esecuzione.

Art. 13 (edifici privati – luoghi di lavoro)

- descrizione delle modifiche o degli adeguamenti che si intendono apportare al posto di lavoro occupato in modo stabile da persona disabile;
- indicazione analitica delle opere strutturali, interne ed esterne, da eseguire (es.: opere murarie, adeguamento degli spazi interni, ecc.), con la specificazione del relativo costo preventivo;
- dichiarazione di avere (o di non avere) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altri benefici o leggi regionali, che dovranno essere specificati;
- preventivo di spesa comprensivo delle spese funzionalmente connesse per la realizzazione delle opere;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:
 - l'ubicazione dell'immobile su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, via o piazza e numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di locale che occupi una porzione dell'immobile;
 - che il posto di lavoro è occupato in maniera stabile da persona con disabilità;
 - gli ostacoli alla mobilità e alla fruibilità esistenti,
 - gli interventi da eseguire per garantire la fruibilità del luogo di lavoro;
 - dichiarazione che gli interventi per garantire la fruibilità del luogo di lavoro non sono eseguiti e non sono in corso di esecuzione.

Art. 14 (facilitatori della vita di relazione)

- indicazione analitica dell'acquisto e posa in opera di suppellettili, attrezzature, arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane, con la specificazione del preventivo costo relativo. Rientrano in questo articolo anche gli interventi relativi all'installazione di ausili mobili, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili, per i quali è prevista la mera installazione senza l'esecuzione di particolari lavori edilizi. Sono ammissibili a contributo anche i relativi oneri accessori di installazione.
- dichiarazione di avere (o di non avere) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altri benefici o leggi regionali, che dovranno essere specificati;
- preventivo di spesa comprensivo delle spese funzionalmente connesse;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:
 - l'ubicazione dell'immobile interessato alla posa in opera, con indicazione del Comune, via o piazza e numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento/locale che occupi una porzione dell'immobile;
 - gli ostacoli alla mobilità e alla fruibilità esistenti;
 - i facilitatori della vita di relazione da acquistare e porre in opera;
 - dichiarazione che i facilitatori della vita di relazione non sono stati acquistati ed installati.

Le persone con disabilità che siano proprietarie, locatarie o usufruttuarie di case di civile abitazione devono anche allegare certificato medico, in carta semplice, che attesti la disabilità dell'interessato, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà all'accessibilità o alla mobilità ne discendano, oppure, qualora esso si trovi nella condizione di persona disabile riconosciuta invalida totale, con difficoltà di deambulazione, copia della relativa certificazione della Azienda U.S.L..

Art. 16 (adattamento di mezzi di locomozione privati)

Il conseguimento dei benefici di cui all'art. 16 della legge regionale 16/07 comporta la presentazione di domande specifiche (in bollo) nelle quali deve essere espressamente indicato il comma di riferimento.

Art. 16 - comma 1 (adattamento di mezzi di locomozione privati in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali):

- certificazione attestante le condizioni di menomazione o di disabilità del richiedente interessato alla guida;
- certificazione attestante l'abilitazione alla guida;
- descrizione delle modificazioni da apportare;
- preventivo di una ditta specializzata munita di autorizzazione a compiere gli adattamenti richiesti;
- la specificazione di eventuali domande avanzate, per lo stesso fine, con riferimento alla legge 104/92 art. 27;

Art. 16 - comma 2 (adattamento di mezzi di locomozione privati ai fini del trasporto di persone con disabilità) :

- documentazione attestante a norma di legge le condizioni di disabilità della persona interessata al trasporto: certificato medico, in carta semplice, che attesti la disabilità, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, oppure, qualora esso si trovi nella condizione di persona disabile riconosciuta invalida totale, con difficoltà di deambulazione, copia della relativa certificazione della Azienda U.S.L.;
- autocertificazione che dichiara che la persona trasportata è sprovvista di patente o che non è più in grado di guidare;
- descrizione delle modifiche o degli adeguamenti che si intendono apportare accompagnata da preventivo di una ditta specializzata munita di autorizzazione a compiere gli adattamenti richiesti.

ISTRUTTORIA COMUNALE

I Comuni accolgono le domande, in bollo, presentate dai cittadini durante qualsiasi periodo dell'anno. Potranno essere ammesse a fabbisogno tutte le istanze presentate dalla data di scadenza del piano annuale di intervento dell'anno precedente fino a 60 gg. dalla data di pubblicazione del nuovo piano.

Il Comune accerta l'ammissibilità a contributo di ogni singola domanda. Il giudizio di ammissibilità si fonda sull'accertamento del rispetto dei termini, sull'aderenza delle opere alle finalità della legge, nel rispetto delle stesse alle norme edilizie comunali e nella coerenza con il piano emesso dalla Giunta Regionale. E' facoltà dell'ufficio comunale competente chiedere agli istanti eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione mancante.

Il Comune definisce il fabbisogno individuale articolato per tipologia di spesa (art. 12 – 13 – 14 - 16), e il fabbisogno comunale risultante dalla somma dei fabbisogni individuali.

Entro sessanta giorni dal termine ultimo della presentazione delle domande da parte dei cittadini, il Comune invia alla Regione il fabbisogno comunale utilizzando il modulo Allegato **Comune 2**.

La Regione ripartisce il fondo annuale in misura proporzionale in base ai fabbisogni comunicati dai singoli Comuni richiedenti, secondo criteri che vengono stabiliti nel provvedimento annuale di programmazione degli interventi.

La liquidazione dei fondi regionali assegnati viene effettuata dai Comuni ai beneficiari, previo accertamento della regolare effettuazione delle opere previste o dell'acquisto degli ausili, attrezzature, facilitatori della vita di relazione, e a fronte della documentazione attestante le spese sostenute (fatture).

In particolare, ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario accompagna la richiesta con la seguente documentazione:

1. certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori per opere che comportino, a termini di legge, la necessaria assistenza di un tecnico abilitato, ovvero sottoscritto dalla ditta che ha effettuato la fornitura e/o l'installazione;
2. fatture quietanzate attestanti la spesa sostenuta. La fattura, presentata a lavori ultimati, dovrà avere data successiva a quella di presentazione della domanda al Comune.

L'erogazione delle somme assegnate dovrà, per interventi di adattamento di mezzi di locomozione, essere effettuata in base alla documentazione attestante le spese sostenute e la certificazione di collaudo dell'opera rilasciata dalla competente autorità.

In sede di liquidazione l'ufficio comunale competente accerta altresì l'esistenza di eventuali contributi assegnati per il medesimo fine, provvedendo ad effettuare i necessari conguagli nel caso in cui tale accertamento dia esito positivo.

Di norma non sono ammesse variazioni nella esecuzione degli interventi per i quali si richiede il contributo. Tuttavia l'amministrazione comunale, preventivamente interessata, può autorizzare scelte differenti purché rientranti nel medesimo genere (es.: da installazione di ascensore a installazione di montascale). I cambiamenti di intervento, ora ipotizzati, possono comportare modificazioni del fabbisogno solamente in diminuzione.

In ogni caso, per qualsiasi tipologia di intervento/acquisto, qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista (preventivo), e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo dovrà essere ridotto tenendo conto della minor spesa; qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

Il Comune può decretare la revoca del contributo qualora i beneficiari non provvedano alla presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute entro i termini approvati nel provvedimento di concessione e comunque non oltre due anni dall'assegnazione del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario sia deceduto dopo l'atto regionale di approvazione del contributo ma prima che il Comune abbia emesso il relativo provvedimento di liquidazione, hanno diritto al detto contributo i suoi successori nel caso in cui venga dimostrato, sulla base della documentazione attestante le spese, che le opere e l'acquisto dei beni per la fruibilità degli edifici privati e spazi privati aperti al pubblico sono state eseguite. Nel caso invece che il beneficiario sia deceduto prima dell'atto regionale di concessione del contributo si verificherà la perdita di efficacia della domanda di contributo. L'interesse legittimo del richiedente si trasforma in diritto (credito di natura patrimoniale) solo dopo l'emissione del provvedimento regionale di assegnazione del contributo a favore del richiedente e pertanto, in tutte le fasi che precedono l'emissione del provvedimento di concessione del contributo, l'eventuale decesso della persona con disabilità, che ha presentato la domanda, comporta la perdita di efficacia della stessa domanda.

Considerato quanto previsto dall'art. 23, comma 7, eventuali somme non impiegate o recuperate dalle Amministrazioni Comunali vengono segnalate nella rendicontazione dell'anno di riferimento. Nel caso che l'Amministrazione Comunale continui a risultare destinataria di contributi, le suddette somme vengono conguagliate negli anni successivi.

Rapporti tra le procedure della legge regionale 16 e quelle della legge 13/89.

Le domande presentate ai sensi della legge 13/89 conservano procedure differenti e pertanto il cittadino interessato dovrà presentare al Comune due domande distinte avendo cura di allegare alle domande per la legge 13/89 la documentazione prescritta dalla Circolare Ministeriale (22 giugno 1989 n. 1669/UL-supplemento ordinario alla G. U. n. 145 del 23.06.1989 n. 47).

L'istruttoria delle due domande si sviluppa in modo distinto riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al momento delle effettive assegnazioni.

Nel caso in cui il percorso istruttorio abbia conclusione in tempi differenti il Comune provvede a erogare al cittadino il contributo che si perfeziona per primo, operando eventuali conguagli sugli importi del contributo che matura successivamente.

6 - ALTRO

E' abrogata la circolare della Regione Veneto n. 37 del 19.12.1994.

Gli allegati alla presente disposizione sono puramente indicativi e potranno essere parzialmente modificati dalle strutture regionali competenti nel corso degli anni successivi per adeguarli a nuove esigenze, in concomitanza dell'emanazione del piano annuale degli interventi. Di tali eventuali modifiche le Province ed i Comuni verranno tempestivamente avvisati.